



La violenza sessualizzata online contro i minori

Documento di posizione

Indice

1	Situazione di partenza	2
2	Basi legali	3
2.1	Diritto internazionale	3
2.1.1	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo	3
2.1.2	Altri accordi internazionali applicabili	4
2.2	Diritto svizzero	4
3	Principio della parità di trattamento della violenza sessualizzata contro i minori online e offline	5
4	Misure generali di prevenzione della violenza sessualizzata online contro i minori	6
4.1	Misure di sensibilizzazione delle persone con compiti educativi e della popolazione	6
4.2	Misure di prevenzione destinate agli autori di reati	7
4.3	Misure di prevenzione destinate ai minori	8
5	Misure volte a prevenire fenomeni specifici	9
5.1	Immagini di abusi su minori (pedopornografia)	9
5.2	Cybergrooming e molestie sessuali online	11

Abstract - La violenza sessualizzata contro i minori – sia online che offline – è sempre reale e devastante. In caso di violenza sessualizzata online, però, spesso le vittime sono lese due volte: la prima quando subiscono l'abuso e la seconda quando le immagini (o video, GIF ecc.) dell'abuso vengono diffuse su internet. Al tempo stesso, l'accesso a minori e a immagini di abusi su minori (pedopornografia) non è mai stato così semplice come nell'era di internet. Le segnalazioni di immagini di abusi su minori hanno raggiunto un livello record. I casi di adescamento e di molestie sessuali su minori via internet sono in aumento. Gli sviluppi tecnologici si traducono in forme di abuso sempre nuove, per esempio attraverso il live streaming. Per questo motivo, Protezione dell'infanzia Svizzera si adopera a livello politico e nella società per contrastare gli abusi su minori commessi via internet, per prevenire la violenza sessualizzata contro i minori e per ridurre i rischi su internet.

1 Situazione di partenza

I bambini del giorno d'oggi crescono in un mondo digitale. In Svizzera, il 99% degli adolescenti tra i 12 e i 19 anni possiede uno smartphone.¹ L'86% dei bambini tra i 6 e i 13 anni naviga su internet almeno saltuariamente.² I bambini e gli adolescenti usano i media digitali per guardare film, comunicare sui social network, giocare, condividere foto, studiare ecc. Buona parte delle esperienze fatte dai bambini e dagli adolescenti con i media digitali sono considerate positive, ma il mondo digitale cela anche dei rischi.³ Sempre più spesso, infatti, la violenza sessualizzata contro i minori è perpetrata online. Recentemente è stato per esempio registrato un incremento significativo del cybergrooming, ossia di adescamento sessuale di minori attraverso internet:⁴ più del 30% degli adolescenti è già stato contattato online da sconosciuti che avevano intenzioni sessuali indesiderate.⁵ A 16 anni, il 69% degli adolescenti si è già imbattuto in rappresentazioni sessuali su internet.⁶ Anche le cifre riguardanti le

¹ Waller, G., Willemse, I., Genner, S., Suter L., & Süss, D. (2016). JAMES - Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz, Zurigo: Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, pag. 64 (citazione: JAMES 2018).

² Genner, S., Suter, L., Waller, G., Schoch, P., Willemse, I., & Süss, D. (2017). MIKE - Medien, Interaktion, Kinder, Eltern: Ergebnisbericht zur MIKE-Studie 2017. Zurigo: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, pag. 28.

³ Hermida, M. (2019): EU Kids Online Schweiz. Schweizer Kinder und Jugendliche im Internet: Risiken und Chancen. Pädagogische Hochschule Schwyz, Goldau, pag. 3 e segg. (citazione: EU Kids Online 2019).

⁴ Willemse, I., Waller, G., Genner, S., Suter L., Oppliger S., Huber, A.-L., & Süss, D. (2014). JAMES - Jugend, Aktivitäten, Medien - Erhebung Schweiz. Zurigo: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

⁵ JAMES 2018, pag. 53.

⁶ EU Kids Online 2019, pag. 13.

immagini di abusi su minori in circolazione sono in aumento: nel 2018 l'FBI ha segnalato alla Svizzera circa 9000 casi di immagini di abusi su minori.⁷

È questo pericoloso incremento della violenza sessualizzata contro i minori su internet ad aver dato lo spunto per elaborare il presente documento, che riassume le principali basi legali applicabili e illustra la posizione di Protezione dell'infanzia Svizzera sui fenomeni illeciti più frequenti in quest'ambito e sulle misure di prevenzione.

2 Basi legali

In relazione alla violenza sessualizzata online contro i minori assumono rilievo varie basi legali. Il documento di posizione presenta dapprima il diritto internazionale (se applicabile alla Svizzera) e successivamente quello svizzero.

2.1 Diritto internazionale

2.1.1 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

La convenzione costituisce la base del lavoro di Protezione dell'infanzia Svizzera. L'articolo 19 obbliga la Svizzera a proteggere i minori contro ogni forma di violenza. Secondo l'articolo 34 i minori devono essere protetti contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale e secondo l'articolo 35 le parti devono adottare ogni provvedimento adeguato per impedire la vendita o la tratta di minori. L'articolo 39, infine, stabilisce che le parti devono adottare ogni provvedimento adeguato per agevolare il riadattamento e il reinserimento dei minori vittima di negligenza, sfruttamento o maltrattamento.

⁷ NZZ am Sonntag del 12.1.2019: *Das FBI stösst auf 9000 Fälle von Kinderpornografie aus der Schweiz.*

2.1.2 Altri accordi internazionali applicabili

- **Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia**

Il protocollo facoltativo concernente la vendita di fanciulli mira a combattere il crescente sfruttamento sessuale di minori online. In particolare obbliga la Svizzera a procedere contro le immagini di abusi su minori (pedopornografia).

- **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote)**

La Convenzione di Lanzarote è lo strumento giuridicamente vincolante più avanzato e completo per lottare contro lo sfruttamento sessuale di minori. La convenzione obbliga la Svizzera a criminalizzare e a punire i seguenti reati: la pedopornografia (art. 20), il coinvolgimento di minori in spettacoli pornografici (art. 21), la corruzione di minori (art. 22) e l'adescamento di minori per scopi sessuali (art. 23).

- **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cybercriminalità (Convenzione di Budapest)**

La Convenzione di Budapest, il primo accordo internazionale dedicato a internet e alla criminalità informatica, obbliga la Svizzera a punire i reati legati alla pedopornografia.

2.2 Diritto svizzero

Nell'ambito del diritto svizzero, i principali strumenti legali per lottare contro la violenza sessualizzata online contro i minori sono la Costituzione federale (Cost.) e il Codice penale (CP). Secondo l'articolo 11 Cost., i bambini e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo, e secondo l'articolo 10 Cost. ognuno, minori compresi, ha diritto all'integrità fisica e psichica. Nel diritto penale assumono rilievo soprattutto le disposizioni sull'integrità sessuale agli articoli 187 e seguenti CP.

Anche altre leggi speciali, come la legge sulle telecomunicazioni, la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e la legge sulla protezione dei dati, possono svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione della violenza contro i minori online. Lo stesso vale per le leggi cantonali sulla polizia, che tuttavia possono variare da un Cantone all'altro.

3 Principio della parità di trattamento della violenza sessualizzata contro i minori online e offline

La violenza sessualizzata contro i minori – sia online che offline – è sempre reale e ha effetti devastanti sui minori. Con l'importanza crescente di internet è aumentata rapidamente anche la violenza sessualizzata online contro i minori. In nome dei diritti alle libertà nello spazio virtuale e di considerazioni sull'economicità, troppo spesso internet è lasciato nelle mani dei criminali e i reati di abuso commessi sono banalizzati con pene irrisorie. Internet non può essere uno spazio di non diritto, anche e soprattutto quando si tratta di violenza sessualizzata contro i minori. Come nella violenza sessualizzata offline, anche in quella online c'è sempre una vittima nel mondo reale. I minori sono sempre lesi nella loro integrità sessuale come persone reali e non a livello digitale o virtuale. I minori vittime di cybergrooming sono disturbati nel loro sviluppo sessuale nel mondo reale. I minori protagonisti di rappresentazioni di abusi (pedopornografia) sono vittime di abusi sessuali nel mondo reale. Di conseguenza è sbagliato pensare che la violenza sessualizzata online contro i minori sia meno grave o debba essere trattata diversamente. La situazione è aggravata dal fatto che nell'ambito della violenza online i minori diventano nuovamente vittime a ogni nuova diffusione delle immagini e di altro materiale sugli abusi (la cosiddetta rivittimizzazione).

Per questi motivi, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna affinché:

- *la violenza sessualizzata online contro i minori sia considerata un reato altrettanto grave della violenza sessualizzata offline e sia trattata allo stesso modo dalla giustizia, dalla polizia, dal legislatore e dalla società. Questa equiparazione deve riflettersi in tutte le basi legali applicabili. A tale scopo occorre in particolare limitare in modo mirato i diritti alle libertà degli autori dei reati nello spazio virtuale, mettere in secondo piano gli interessi economici a favore di una protezione efficace, armonizzare le pene, assicurare il perseguimento effettivo dei reati online e garantire le risorse necessarie.*

4 Misure generali di prevenzione della violenza sessualizzata online contro i minori

La lotta contro la violenza sessualizzata online sui minori non può limitarsi all'emanazione di disposizioni giuridiche specifiche e al perseguimento penale. Per combattere al più presto tale violenza e prevenire i reati occorrono strutture e programmi completi di prevenzione. Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna affinché sia rafforzata la prevenzione a tutti i livelli sull'intero territorio nazionale e siano messi a disposizione i mezzi necessari.

4.1 Misure di sensibilizzazione delle persone con compiti educativi e della popolazione

I genitori, gli insegnanti e le altre persone con compiti educativi svolgono una funzione importante nella prevenzione della violenza sessualizzata online contro i minori e sono quindi importanti destinatari delle misure di prevenzione. Attraverso il loro stretto contatto con i minori sono spesso i primi a poter riconoscere le situazioni di rischio per questi ultimi. Il loro intervento precoce e competente permette di lottare tempestivamente contro la violenza sessualizzata online sui minori. Le persone con compiti educativi devono essere formate affinché possano insegnare ai minori opportune strategie di protezione contro la violenza online. Devono inoltre assolutamente imparare a loro volta a gestire i dati e le immagini dei minori in modo da garantire un'adeguata protezione. La condivisione di immagini intime di minori (nudi o seminudi) o di dati personali rappresenta un alto rischio di abusi sessualizzati su minori.⁸ Ogni persona può inoltre fornire un prezioso contributo alla lotta contro la violenza sessualizzata su minori online segnalando attivamente i casi di immagini di abusi su minori (pedopornografia) o i comportamenti sospetti in chat, facilitando così sensibilmente il lavoro della polizia.

⁸ In questo contesto si parla sempre più spesso di «sharenting». Per sharenting s'intende la pubblicazione e la condivisione di immagini di minori sui social media da parte dei genitori. In linea di principio, ogni minore detiene il diritto sulla propria immagine e nessuno può pubblicare una sua immagine senza il suo consenso. Per i bambini non ancora capaci di discernimento, che quindi non possono rilasciare alcun consenso, i genitori possono decidere, nell'ambito dell'autorità parentale, in merito alla pubblicazione o meno di immagini dei loro figli e alle relative modalità. Per stabilire la capacità di discernimento di un minore non esiste un limite di età fisso. Protezione dell'infanzia Svizzera ritiene che un bambino debba essere coinvolto nelle decisioni relative alla sua immagine il più presto possibile (ossia già a partire dai sei anni circa). Se condividono immagini di bambini ancora incapaci di discernimento, i genitori devono sempre agire nell'interesse (anche futuro) del minore (e non nel proprio interesse). Immagini imbarazzanti o intime o informazioni precise sulla persona non devono finire su internet, poiché mettono in pericolo lo sviluppo del minore.

Per questi motivi, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna affinché:

- *i servizi statali si adoperino maggiormente, sistematicamente e con i mezzi necessari per la sensibilizzazione e la prevenzione della violenza sessualizzata online contro i minori.*
- *Si tratta in particolare di:*
 - *sensibilizzare sistematicamente i genitori, gli insegnanti e le persone con compiti educativi sulla violenza sessualizzata online contro i minori, nonché di formarli sui meccanismi e sulle strategie personali e digitali di protezione. Rientra in questa misura anche una gestione protettiva delle immagini dei minori e delle informazioni personali;*
 - *istituire, su iniziativa dello Stato, di attori dell'economia privata o di organizzazioni non governative, un servizio di segnalazione a bassa soglia, attraverso il quale le persone con compiti educativi o terzi possano segnalare alla polizia sospetti da chiarire. Tale servizio di segnalazione a bassa soglia va fatto conoscere attivamente a tutta la popolazione.*

4.2 Misure di prevenzione destinate agli autori di reati

Oltre alla sensibilizzazione della popolazione e delle persone con compiti educativi, la violenza sessualizzata online contro i minori può essere contrastata anche mediante misure di prevenzione destinate ai potenziali autori di reati. Si tratta di fermare adulti con tendenze pedofile o altri tratti della personalità che aumentano il rischio di violenza sessualizzata online contro i minori prima che commettano un reato. Le offerte di prevenzione destinate a questo gruppo di adulti sono tuttavia rare.⁹

Oggi, anche i minorenni commettono sempre più spesso reati. Nel 2018 sono stati condannati per pornografia vietata 299 minorenni.¹⁰ Ogni minore che produce, diffonde o consuma pornografia illegale è punibile. Sono punibili anche i minori che rendono accessibile pornografia sostanzialmente lecita ad altri minori che hanno meno di 16 anni, per esempio condividendo tali contenuti in una chat di WhatsApp.

In merito alla punibilità di alcuni comportamenti, la legislazione svizzera prevede due categorie di età: una per i minori che hanno meno di 16 anni e una per gli adolescenti che hanno più di 16 anni. Questi ultimi sono esenti da pena se producono, possiedono o consumano, con il loro consenso,

⁹ Postulato Jositsch 16.3644: progetto di prevenzione «Kein Täter werden» in Svizzera, disponibile all'indirizzo <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20163644>. Il postulato è stato accolto e il rapporto richiesto è in elaborazione.

¹⁰ Statistica delle condanne penali 2018, disponibile all'indirizzo <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/diritto-justizia.assetdetail.8946456.html>.

rappresentazioni pornografiche che li raffigurano (art. 197 cpv. 8 CP). I minori di 16 anni che registrano atti sessuali di cui sono protagonisti e di conseguenza producono immagini vietate di abusi su minori sono invece punibili.

Anche il cybermobbing è spesso commesso da minori. Per cybermobbing si intendono le molestie o le minacce online da parte di più soggetti per un periodo prolungato. A tal fine vengono spesso diffuse fotografie pornografiche dei minori presi di mira.

Ciò dimostra che, oltre che vittime, i bambini e gli adolescenti possono anche essere – seppur più raramente – autori di violenza sessualizzata online contro altri minori.

Per questi motivi, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna affinché:

- *siano potenziati i programmi di prevenzione destinati agli autori di reati, in modo tale che tutti coloro che indulgono in fantasie sessuali con minori abbiano un servizio a cui rivolgersi, evitando di commettere un reato;*
- *nelle scuole siano attuate sistematicamente misure di sensibilizzazione volte a evitare che i minori stessi commettano reati.*

4.3 Misure di prevenzione destinate ai minori

I minori devono essere formati in particolare nella gestione dei dati personali. Devono imparare a non fornire mai a estranei, su internet, dati personali come il domicilio. Per loro, infatti, incontrare persone conosciute su internet rappresenta un rischio. Le offerte di prevenzione devono quindi insegnare i comportamenti corretti (primi incontri in compagnia di un adulto conosciuto, incontri solo in luoghi pubblici, informare i genitori sugli incontri). Anche lo scambio avventato di immagini e video intimi (il cosiddetto sexting) costituisce un pericolo per i minori. Questo materiale può infatti essere trasmesso a terzi e usato illecitamente con troppa facilità oppure essere utilizzato a scopo di ricatto (il cosiddetto sextortion). Tutto ciò va spiegato ai minori. Su internet i minori sono regolarmente bersaglio di molestie sessuali. Una strategia che si è rivelata relativamente efficace per reagire ai contatti indesiderati su internet sono il blocco e la cancellazione dei molestatori.¹¹

Per questi motivi, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna affinché:

¹¹ EU Kids Online, pag. 10.

- *i minori siano sostenuti nella loro competenza mediale e sessuale e imparino in particolare a gestire accuratamente i dati e le immagini personali. Durante le lezioni devono imparare a riconoscere i rischi legati a internet e ad avvalersi dei meccanismi di protezione necessari. Le misure di prevenzione rivolte ai minori devono anche mirare a evitare che loro stessi diventino autori di violenza sessualizzata online;*
- *lo Stato, gli attori dell'economia privata o le organizzazioni non governative istituiscano un servizio di segnalazione a bassa soglia destinato ai minori, che in caso di esperienze di abusi o di sospetti si occupi del loro benessere, della loro protezione e delle misure da adottare.*

5 Misure volte a prevenire fenomeni specifici

Il seguente capitolo illustra singole forme particolarmente pericolose di violenza sessualizzata online contro i minori e gli strumenti concreti per combatterle. Le misure descritte vanno quindi viste quale complemento alle misure generali di prevenzione descritte al capitolo 4, che funzionano anche nell'ambito di questi fenomeni specifici.

5.1 Immagini di abusi su minori (pedopornografia)

Nel linguaggio corrente e in vari strumenti giuridici internazionali e nazionali si parla di pedopornografia. Il termine pedopornografia è tuttavia impreciso e riduttivo: non si tratta infatti di pornografia, bensì di rappresentazioni di abusi sessuali su minori. Per principio, Protezione dell'infanzia Svizzera preferisce quindi usare l'espressione «immagini di abusi su minori» (che comprende sempre anche video, GIF ecc.). Tuttavia, siccome il Codice penale svizzero parla di «pornografia illegale», a seconda del contesto si farà ricorso al termine «pedopornografia».

L'articolo 197 del Codice penale disciplina il contenuto della pornografia illegale, comprese le immagini di abusi su minori, e le pene previste. Sono considerate pornografia illegale le immagini che si riferiscono a organi sessuali o zone erogene del corpo di un minore. Secondo il Tribunale federale, anche le rappresentazioni di minori seminudi in pose con un chiaro riferimento sessuale e socialmente inadeguate sono considerate pedopornografiche.¹²

¹² DTF 6B_180/2015, considerando 3.3.

Negli ultimi anni, i sospetti di immagini di abusi su minori sono aumentati sensibilmente. Oltre ai 9000 casi segnalati dall'FBI, nel 2017 l'Ufficio federale di polizia fedpol stesso ha indagato su circa 1000 casi.¹³ Queste cifre sono elevate, ma ciononostante le condanne sono relativamente poche: nel 2018 sono stati condannati per immagini di abusi su minori e altre forme di pornografia illegale solo 673 adulti.¹⁴

La rapida evoluzione di internet genera forme sempre nuove di violenza sessualizzata online contro i minori. Negli ultimi anni è così emerso un nuovo fenomeno: l'abuso attraverso il live streaming. Si tratta di abusi commessi a pagamento su un minore seguendo le istruzioni di un utente collegato in diretta via internet. È possibile che l'abuso diffuso in live streaming non lasci alcuna traccia, dal momento che eventuali tracce possono essere cancellate immediatamente.¹⁵

In relazione alle immagini di abusi su minori si osservano quindi tre evoluzioni preoccupanti:

1. negli ultimi anni, a livello internazionale le segnalazioni di immagini di abusi su minori sono aumentate sensibilmente, ma in Svizzera il numero di condanne di adulti è rimasto relativamente basso;
2. la maggior parte delle segnalazioni proviene da autorità estere;
3. la possibilità del live streaming ha aperto un nuovo mercato. A differenza del mercato tradizionale, l'abuso è influenzato attivamente dallo spettatore e non lascia praticamente alcuna traccia.

Per questi motivi, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna affinché:

- *le immagini di abusi su minori siano trattate sistematicamente come casi di abusi reali su minori. Se necessario occorre adeguare le leggi. I reati online devono essere denunciati e puniti sistematicamente. A tal fine occorre istituire un numero sufficiente di servizi di segnalazione, che collaborino strettamente con la polizia;*
- *le autorità ottengano le risorse (in particolare tecniche, giuridiche, finanziarie, politiche e umane, nonché quelle necessarie per le inchieste mascherate) per portare alla luce più casi di immagini di abusi su minori. Le possibilità tecniche volte a impedire, scoprire, bloccare e cancellare immagini di abusi su minori devono essere sfruttate sistematicamente;*
- *i fornitori privati di internet si assumano la loro corresponsabilità nella lotta contro le immagini di abusi su minori. L'istituzione di servizi di segnalazione delle immagini di abusi su*

¹³ Ibid.

¹⁴ Statistica delle condanne penali 2018 disponibile all'indirizzo <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/diritto-giustizia.assetdetail.8946456.html>.

¹⁵ Cfr. <https://nzzas.nzz.ch/hintergrund/zieh-dich-aus-wie-kinder-via-webcam-sexuell-missbraucht-werden-ein-opfer-erzaehlt-ld.1416551?reduced=true>.

minori, la collaborazione con la polizia e l'uso di filtri possono essere misure efficaci per prevenire la violenza sessualizzata contro i minori nel contesto digitale;¹⁶

- *le autorità di polizia dispongano di mezzi adeguati per lottare contro le immagini di abusi su minori. Tra di essi figurano:*
 - *un'efficace funzione di coordinamento da parte della Confederazione e l'assunzione di compiti d'indagine quando le competenze tra i Cantoni non sono chiare o mancano risorse cantonali,*
 - *sufficienti risorse per inchieste mascherate e ricerche di persone, e le basi legali a livello federale e cantonale,*
 - *sufficienti risorse umane e tecniche;*

- *le autorità ottengano le basi legali e i mezzi tecnici necessari per denunciare i soggetti disposti a pagare prima dell'inizio del live streaming ai fini di un abuso su minori. In questi casi, i tribunali devono pronunciare sistematicamente la pena massima prevista (per es. istigazione alla violenza carnale o ad atti sessuali con minorenni).*

5.2 Cybergrooming e molestie sessuali online

Per cybergrooming si intende un adescamento di minori su internet mirato e imperniato su contenuti sessuali da parte di adulti. A tal fine, l'autore del reato crea una relazione di fiducia con il minore. Si può distinguere tra cybergrooming in senso stretto e in senso lato. Il cybergrooming in senso stretto è descritto all'articolo 23 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote): via internet, un adulto propone a un minore un incontro ed effettua preparativi concreti per compiere, in occasione dell'incontro, atti sessuali con il minore o commettere un reato. In Svizzera questi atti sono punibili come tentativo di compiere atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1 cpv. 1 CP) o di fabbricare pornografia illegale (art. 197 n. 4 CP).¹⁷ Da uno studio recente emerge che sono numerosi i minori che nella vita reale incontrano persone conosciute su internet. A causa della possibilità di cybergrooming, questo comportamento – senza adeguate misure di protezione – è molto rischioso.¹⁸

¹⁶ Recentemente, il Parlamento svizzero ha adottato la revisione della legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10) e disciplinato la collaborazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione con i servizi di segnalazione e le autorità di polizia nella lotta contro le immagini di abusi su minori. Le modifiche entreranno in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2020. Il testo finale votato è disponibile all'indirizzo: <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2019/2275.pdf>.

¹⁷ Messaggio del 4 luglio 2012 concernente l'approvazione della Convenzione di Lanzarote e la sua trasposizione (modifica del Codice penale), FF 2012 6761, pag. 6812.

¹⁸ EU Kids online, pag. 23: il 15% dei minori tra i 9 e i 16 anni ha incontrato persone conosciute su internet entro un anno. Per gli adolescenti tra i 15 e i 16 anni, tale quota è pari a un terzo.

In base alla dottrina prevalente, in Svizzera il cybergrooming in senso lato, ossia le chat a sfondo sessuale di un adulto con un minore, non è invece punibile in modo inequivocabile.¹⁹ Gli interventi a livello politico volti a dichiarare punibile il cybergrooming in senso lato vengono regolarmente respinti,²⁰ benché nel messaggio concernente la trasposizione della Convenzione di Lanzarote il Consiglio federale constati che le chat room (comprese le piattaforme di gioco) sono assiduamente utilizzate per commettere cybergrooming in senso lato.²¹ Secondo uno studio recente, il 21% degli adolescenti tra i 13 e i 14 anni e il 41% di quelli tra i 15 e i 16 anni è stato oggetto di richieste indesiderate di informazioni sessuali (per es. immagini, video) di se stessi durante i dodici mesi precedenti.²² Il diritto penale contiene quindi una lacuna, che occorre colmare. Una possibilità per farlo è una revisione dell'articolo 198 CP (molestie sessuali). Nella vita reale, le molestie sessuali verbali sono già punibili. Si tratterebbe ora di dichiarare inequivocabilmente punibili anche le molestie sessuali online (ossia il cybergrooming in senso lato). Attualmente, inoltre, le molestie sessuali nei confronti di minori sono punibili solo su querela. Non si può sempre pretendere che un minore presenti una denuncia penale. Il numero esiguo di denunce dimostra quanto sia enorme questo ostacolo. Per il 2018, fedpol ha registrato solo tre casi di cybergrooming.²³ Protezione dell'infanzia Svizzera è quindi dell'opinione che le molestie sessuali nei confronti di minorenni debbano essere perseguibili d'ufficio.²⁴

¹⁹ Maier, Basler Kommentar zum StGB, n. 10d prima dell'art. 187 e Isenring, Basler Kommentar zum StGB, n. 24.ad art. 198.

²⁰ Per esempio la mozione 12.3476 o l'iniziativa parlamentare 13.442. L'iniziativa parlamentare 18.434 è tuttora pendente.

²¹ FF 2012 6761, pag. 6812.

²² EU Kids Online, pag. 20.

²³ Fedpol: Statistiche relative al rapporto annuale 2018, disponibile all'indirizzo: <https://www.fedpol.admin.ch/dam/data/fedpol/publiservice/publikationen/berichte/jabe/jabe-2018-stat-i.pdf>.

²⁴ Fontanive, Simmler. Gefahr im Netz: Die unzeitgemässe Erfassung des Cybergroomings und des Cyberharassments im schweizerischen Sexualstrafrecht - Zur Notwendigkeit der Modernisierung von Art. 198 StGB, in ZSR I 2016, pag. 510 e segg.

Per questi motivi, Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna affinché:

- *le autorità di polizia dispongano di mezzi adeguati per lottare contro il cybergrooming. Tra di essi figurano:*
 - *un'efficace funzione di coordinamento da parte della Confederazione e l'assunzione di compiti d'indagine quando le competenze tra i Cantoni non sono chiare o mancano risorse cantonali,*
 - *le basi legali a livello federale e cantonale necessarie per le inchieste mascherate,*
 - *sufficienti risorse umane e tecniche;*
- *lo Stato garantisca che i minori e i genitori siano sensibilizzati, mediante misure preventive, sul fenomeno del cybergrooming e formati sulle misure di protezione necessarie;*
- *le molestie sessuali online siano disciplinate e punite quale forma di cybergrooming. Tutte le forme di cybergrooming devono essere perseguibili d'ufficio. A tal fine si potrebbe in particolare rivedere l'articolo 198 CP (molestie sessuali).*